


Comune di Bologna

Area Economia e Lavoro
 Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio
 I - 40129 Bologna
 Piazza Liber Paradisus, 10, torre A
www.comune.bologna.it/impresa



Sviluppo economico
è Bologna

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 06/04/2021 perveniva via ACCESSO UNITARIO da parte del Sig.ra Aurelia Lanzoni quale legale rappresentante della società **MEDICAMENTA DI LANZONI D.SSA AURELIA E C. S.A.S.** con sede legale a BOLOGNA in VIA SAN FELICE, 22/A C.F.02881761205 la richiesta di autorizzazione per la vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP/OTC).

Considerato che la società **MEDICAMENTA DI LANZONI D.SSA AURELIA E C. S.A.S.** ha avviato con SCIA P.G. n.253913 del 17/08/2015 l'esercizio di vicinato sito in **VIA S.FELICE, 22/A** per la vendita del settore alimentare, non alimentare e parafarmaci.

Visti:

- l'art.5 del D.L.223 del 04/07/2006 convertito con l'art.5 della L.248 del 04/08/2006;
- la Circolare del Ministero della Salute 3/2006;
- l'art.112 - quater del Decreto Legislativo del 24/04/2006 n.219;
- la Circolare del Ministero della Salute del 26/01/2016 "vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art.112-quarter del Decreto Legislativo del 24 aprile 2006 n.219;
- l'art.64 comma 6 della L.R.13/2015;
- il Decreto del Ministero della Salute del 06 luglio 2015;
- l'art.107 del D.Lgs.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'atto di conferimento deleghe PG n.176009/2020.

AUTORIZZA

La Società **MEDICAMENTA DI LANZONI D.SSA AURELIA E C. S.A.S.**;
 con sede legale in BOLOGNA, VIA SAN FELICE, 22/A;
 Codice Fiscale 02881761205;

codice univoco Ministero della Salute n.011386;

alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP/OTC);

al seguente indirizzo del sito web dedicato al commercio elettronico
medicamentaorganic.com

con i seguenti dati:

- registrante del sito **AURELIA LANZONI**;
- contatto amministrativo del sito **AURELIA LANZONI**;

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'inizio dell'attività non può avvenire prima dell'apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita di medicinali, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute, comprensivo del collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati;
2. la mancata comunicazione dei cambiamenti dei dati riportati nell'autorizzazione entro 30 giorni comporta la decadenza dell'autorizzazione concessa.

I soggetti autorizzati che hanno ottenuto il logo sono personalmente responsabili di ogni violazione dei suddetti limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività effettuata in contrasto con le disposizioni dettate all'112-quarter del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

firmato digitalmente
 dal Dirigente
 U.I. Attività Produttive e Commercio
 Dott.ssa Pierina Martinelli